



Comune di Palù

Provincia di Verona

Via Roma, 29 - 37050 Palù (Vr)

Tel. 045.6070021 - Part. IVA e C.F. 00689720233

PEC : palu@cert.ip-veneto.net

Sito Internet: www.comune.palu.vr.it

ORDINANZA DEL SINDACO

NUMERO 14 DEL 12/08/2026

OGGETTO: RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONE PER L'UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE ANNO 2026.

IL SINDACO

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Veneto n. 72 del 01/07/2026 "Carenza di disponibilità idrica nel territorio della Regione del Veneto. Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali e Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po. Azioni regionali a tutela della salute pubblica. Dichiarazione dello stato di emergenza regionale ex art. 15 della L.R. 1° giugno 2022, n. 13 e art. 1 della L.R. 16 agosto 2007, n. 20 a seguito delle criticità riscontrate";

Richiamate le note prot. n. 0001306 del 20/07/2026, pervenuta il 20/07/2026 al protocollo del Comune al n. 2969 e prot. n. 1429.26 del 10/08/2026 del Consiglio di Bacino Veronese, pervenuta l'11/08/2026 al protocollo del Comune al n. 3238 che dichiarano la severità idrica;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e, in particolare, richiamati:

- l'art. 98, comma 1: "Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili";
- l'art. 144, comma 2: "Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale";
- l'art. 144, comma 3: "La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici";
- l'art. 144, comma 4: "Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità";
- l'art. 167, comma 1: "Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo ivi compresa l'attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102";

Visto il DPCM 4 marzo 1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche" e nello specifico il punto 8.2.10 dell'allegato 1/8, che prevede in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli utilizzi non essenziali;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Considerato che un corretto uso delle risorse naturali è attualmente una necessità primaria e ritenendo che

l'acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da possibili sprechi soprattutto in una situazione di carenza;

Ritenuta necessaria l'adozione di misure di carattere straordinario ed urgente, finalizzate a razionalizzare l'utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per usi alimentare, domestico ed igienico, vietando al contempo l'uso dell'acqua potabile per altre finalità;

ORDINA A TUTTA LA CITTADINANZA

su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e fino al 15/09/2026, salvo ulteriori provvedimenti di proroga per il perdurare dello stato di carenza idrica:

1. il divieto di prelievo e di consumo di acqua derivata dal pubblico acquedotto per seguenti usi:
 - a. lavaggio di aree scoperte, quali corti, piazzali, etc.;
 - b. lavaggio privato di veicoli a motore (con esclusione degli autolavaggi);
 - c. gli emungimenti per scopi voluttuari (fontane ornamentali, zampilli, piscine, etc. (qualora non dotati di dispositivi per il riciclo artificiale dell'acqua);
2. il divieto di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso non domestico ed in particolare per l'irrigazione/innaffiamento di giardini e prati, fatto salvo non venga dimostrato agli organi di vigilanza che si utilizzi l'acqua da fonti indipendenti, quali ad esempio il recupero dell'acqua piovana;
3. il divieto di prelievo dalla rete idrica per l'innaffiamento di aree ortive è disposto nella fascia oraria dalle ore 10:00 alle ore 19:00;
4. il riempimento delle piscine, sia pubbliche che private, nonché il rinnovo anche parziale dell'acqua, è consentito esclusivamente previo autorizzazione espressa del gestore della rete di acquedotto, che viene emessa in funzione delle effettive disponibilità di risorse su base locale;
5. i prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per normali usi domestici, zootecnici e industriali e comunque per tutte quelle attività regolarmente autorizzate per le quali necessita l'uso di acqua potabile.

ORDINA

Al personale comunale di poter utilizzare l'acqua per usi disalimentabili, in deroga ai divieti ed ai limiti imposti dalla presente Ordinanza, per le necessità di pubblico interesse o per il mantenimento di beni pubblici (come ad esempio le aree verdi comunali) con limitazioni e riduzioni di cui alla tabella che segue:

	Criticità	media 1	media 2	alta
	Attività	Riduzione delle attività in funzione del livello di criticità		
a	Innaffiamento verde ornamentale e altro verde comunale	-50%	- 75%	sospese
b	Innaffiamento impianti sportivi	-50%	-75%	sospese
c	Fontane decorative con riciclo interno			sospese
D	Altri utilizzi disalimentabili	Sospesi	Sospesi	sospesi

INVITA

Altresì, la Cittadinanza ad un uso consapevole dell'acqua potabile, riconoscendo la massima importanza della collaborazione attiva di tutti, in particolare raccomandando di:

- controllare il corretto funzionamento dei propri impianti idrici al fine di individuare eventuali perdite occulte;
- usare dispositivi per il risparmio idrico, quali i frangi flusso per i rubinetti;
- annaffiare le piante con sistemi a irrigazione a goccia e temporizzati;
- usare lavatrici e lavastoviglie sempre a pieno carico;
- per l'igiene personale preferire la doccia, in alternativa alla vasca da bagno;
- non fare scorrere in modo continuo l'acqua durante il lavaggio dei denti, la rasatura della barba o la doccia;
- non utilizzare acqua corrente per il lavaggio delle stoviglie e verdure, ma solo per il risciacquo;
- utilizzare l'acqua di lavaggio della frutta e della verdura per innaffiare le piante.

AVVERTE CHE

la responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate secondo la vigente normativa in materia, saranno addebitate a colui/coloro che risulterà/risulteranno avere la disponibilità del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo. I trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria d'euro da 25,00 a 500,00 prevista dall'art 7-bis (sanzioni amm.ve) del D. Lgs 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).

INFORMA CHE

- l'amministrazione competente è il Comune di Palù;

- ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della legge 241/90 il responsabile del procedimento è l'Ufficio Tecnico;
- ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 241/90, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Venezia (Art. 29 del D.Lgs. n. 104/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (artt. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971).

DISPONE

— l'adozione di efficaci misure di controllo da parte delle Forze dell'Ordine, tese a far rispettare l'ordinanza medesima, nonché a perseguire eventuali prelievi abusivi.
— la pubblicazione del presente provvedimento all'albo e sul sito internet istituzionale dell'Ente.

DISPONE INFINE

Che la presente Ordinanza venga trasmessa:

- All'Albo Pretorio sede;
- All'Ufficio Tecnico sede;
- All'Ufficio Protocollo sede;
- Al Comando Carabinieri di Zevio;
- Alla Società Acque Veronesi scarl _ Via Monsignor Gentilin, 71 - 37132 Verona:
pec: protocollo@pec.acqueveronesi.it
- All'Ato Veronese Consiglio di Bacino
pec: atovr@pec.atoveronese.it
- All'Esa-com _ Via Antonio Labriola, 1, 37054 Nogara VR:
pec: esacomspapec@esacom.eu
- Al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale di Verona _ Via S. Giacomo n. 25, 37135 Verona:
pec: polizia.provinciale.vr@pecveneto.it
- Al Servizio Igiene e Sanità Pubblica Ulss 9 di Verona _ Via Salvo D'Acquisto, n. 7,
pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it
- All'ARPAV di Verona, Via Dominutti n. 8, 37135 Verona
pec: dapvr@pec.arpav.it
- Alla Prefettura di Verona, Via Santa Maria Antica n. 1, 37121 Verona
pec: protocollo.prefvr@pec.interno.it

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Tecnico comunale tel. 045-6070021.

ORDINA

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale e sul sito web del Comune.

IL SINDACO

Stefania Caloini

(Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art 24 del D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

prot. u. 3252 del 12/8/26

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.